



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

## I Buoni postali fruttiferi nella giurisprudenza di legittimità e negli orientamenti dell'Arbitro bancario finanziario

di Gennaro Rotondo

Ricercatore di Diritto dell'economia

Dipartimento di Scienze politiche

Seconda Università di Napoli

### ABSTRACT

*In the practice, the issue of "buoni postali fruttiferi" (bpf) poses two main juridical questions: first, the legal classification of "bpf" and, second, the validity of the document conditions at the moment of its release, according to supervening ministerial rules.*

*The aforementioned problems are dealt with and resolved by the Italian Supreme Court and the "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF) that give prevalence to the contractual profile, protecting in this way the trust of the issuer's party when the "bpf" is released in the presence of a ministerial decree already in force at the moment of the subscription; and also, on the other hand, recognizing the legitimacy of public exogenous intervention on contractual conditions, but only if this determination is adopted after the signing of the title.*

### SINTESI

*L'emissione di buoni fruttiferi postali ha posto nella prassi applicativa due principali problemi: quello della qualificazione giuridica dei buoni e il problema della validità delle condizioni originariamente apposte sul documento cartaceo, all'atto della sua emissione, rispetto a sopravvenute modifiche ministeriali.*

*La Cassazione e, poi, l'Arbitro Bancario finanziario hanno affrontato e risolto la questione attribuendo prevalenza al profilo negoziale e, dunque, tutelando l'affidamento della controparte dell'emittente, quando il buono viene emesso in presenza di un decreto ministeriale già vigente all'atto della sottoscrizione; ovvero, per altro verso, riconoscendo la legittimità di un intervento pubblico di eterointegrazione del contratto laddove la modifica delle condizioni sia successiva alla sottoscrizione del titolo.*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Profili evolutivi della regolamentazione dei buoni postali fruttiferi – 3. La natura dei buoni postali fruttiferi: titoli di credito o documenti di legittimazione? – 4. La giurisprudenza di legittimità: la sentenza della Cassazione, prima sezione, 16 dicembre 2005, n. 27809 – 4.1. Segue. La sentenza delle sezioni unite, 16 giugno 2007, n. 13979 – 5. Gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di buoni postali fruttiferi – 6. Osservazioni conclusive

### 1. Premessa

La giurisprudenza di merito – e, successivamente, di legittimità – che si è

occupata dei buoni postali fruttiferi (nel prosieguo "BPF") ha affrontato principalmente due aspetti: quello della qualificazione giuridica dei buoni e il problema della validità delle condizioni originariamente apposte sul documento, all'atto della sua emissione, rispetto a sopravvenute modifiche ministeriali.

Il primo ambito attiene alla qualificazione dei BPF, oramai acquisita, come documenti di legittimazione – anziché titoli di credito – con la conseguente ammissibilità di interventi di eterointegrazione delle condizioni contrattuali, sottoscritte a suo tempo dal cliente, da parte dell'autorità pubblica. Il concreto esplicarsi di tale facoltà ha avviato però un cospicuo contenzioso (in riferimento, principalmente, alla paventata prevalenza delle condizioni apposte sul titolo rispetto alla modifica delle condizioni originarie) con il quale i possessori di buoni hanno sia contestato in radice la legittimità di un intervento esogeno sulle condizioni cartolari sia, in altri casi, vantato la prevalenza del dato documentale risultante all'atto della sottoscrizione, ma difforme da quanto disposto in precedenti interventi normativi di revisione dei rendimenti della serie di appartenenza del titolo.

In ragione di quanto appena prospettato, occorre prendere in considerazione, anzitutto, l'evoluzione del regime normativo dei BPF, per poi analizzare, il tema (inizialmente dibattuto) della loro qualificazione come documenti di legittimazione, da parte di dottrina e giurisprudenza; a seguire, gli interventi della giurisprudenza di legittimità (in particolare, quello delle sezioni unite della Cassazione) e, infine, gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (in seguito "ABF", specie del suo Collegio di coordinamento), interventi che hanno contribuito a dare un assetto univoco a linee interpretative divergenti che si stavano formando nella giurisprudenza di merito, nell'ambito della stessa Cassazione e tra i Collegi territoriali dell'ABF.

## **2. Profili evolutivi della regolamentazione dei buoni postali fruttiferi**

Procedendo ad una, sia pur sintetica, ricostruzione dei tratti generali della disciplina dei BPF, va detto che essi compaiono nell'ordinamento italiano agli inizi

dello scorso secolo<sup>1</sup> come forma di finanziamento pubblico alternativa ai buoni del Tesoro, venendo poi regolamentati<sup>2</sup> quale raccolta del risparmio postale da parte della Cassa depositi e prestiti<sup>3</sup>.

In una seconda fase, i BPF vengono disciplinati dalle disposizioni del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156<sup>4</sup> (c.d. "codice postale")<sup>5</sup>, secondo il quale i buoni (c.d. "ordinari") presentano le seguenti caratteristiche: sono nominativi e rimborsabili "a vista" (art. 171); gli interessi, con saggi crescenti in ragione del tempo trascorso, sono "esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale" (art. 172); capitale e interessi sono esenti da qualsiasi imposta (art. 174); non sono sequestrabili o pignorabili<sup>6</sup>, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, e sono incedibili tranne che nell'ipotesi di successione a termini di legge (art. 175); possono essere riscossi entro la fine del 30° anno solare successivo a quello di emissione, mentre dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine prescrizione di cinque anni (art. 176); circa le modalità di rimborso, i buoni vengono pagati presso gli uffici di emissione ovvero presso altri uffici, ma solo «nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate nel regolamento»; in caso di smarrimento, furto o distruzione, il titolare può chiedere il rilascio di duplicati (art. 180); all'organizzazione e alla vigilanza sull'emissione è preposto un "Comitato centrale dei buoni", con sede presso il Ministero del tesoro, presieduto dal Ministro (art. 181).

<sup>1</sup> Si v. il Con il d.l. 16 dicembre 1924, n. 2106, modificato con r.d.l. 10 luglio 1925, n. 1241.

<sup>2</sup> Con la legge 14 giugno 1928, n. 1398.

<sup>3</sup> Il che spiega perché sin da allora recassero la doppia firma del Direttore generale delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; va ricordato anche che i buoni venivano stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato su carta filigranata e le loro caratteristiche tecniche erano determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste.

<sup>4</sup> Recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"; cfr. part. Capo VI, Titolo I, Libro III. Sulle caratteristiche dei buoni postali, nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale e dalle norme attuative, v. FALCONE (Giuseppe), *Buoni postali fruttiferi*, in *Dig. discipl. priv., sez. comm.*, Torino, 1987, II, 383; BUSCEMA, *Buono (in generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 707 ss.

<sup>5</sup> E dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 (part. Titolo VI).

<sup>6</sup> In generale, sulle problematiche connesse al pignoramento e sequestro dei titoli postali, v. FALCONE (Giovanni), *Pignorabilità e sequestrabilità dei titoli postali di risparmio*, in *Dir. banc.*, 1997, II, 599 ss.

Di specifico rilievo, come sopra accennato, risulta essere la disciplina del regime degli interessi da corrispondere. Crescenti sino al 20° anno, i tassi di interesse sui buoni erano regolati dall'art. 173, il cui testo originario prevedeva la possibilità di variazioni dei rendimenti disposte per ogni serie con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle comunicazioni, sentito il CICR, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale e riportarsi a tergo dei titoli; gli effetti della variazione erano validi soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, mentre a quelli emessi anteriormente continuavano ad applicarsi le tabelle di rendimento apposte sul titolo.

La disposizione subisce una prima modifica con il d.l. 30 settembre 1974, n. 460, ed una seconda in sede di conversione che definisce la sua formulazione definitiva<sup>7</sup>: «il saggio di interesse fissato con d.m. 18 settembre 1974 per i buoni postali fruttiferi della serie emessa dal 1° ottobre 1974 viene esteso, con effetto dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie»<sup>8</sup>. In tal modo, tutti i titoli, pur se emessi prima della data dell'ultima modifica, avrebbero avuto lo stesso saggio interesse, senza che ciò fosse previsto ed accettato dal sottoscrittore, e senza che l'intervenuta modifica fosse comunicata al titolare per consentirgli l'unico rimedio di un tempestivo esercizio del diritto di recesso. Avverso questa disposizione è stata sollevata, inoltre, questione di legittimità costituzionale, ma la Consulta ha rimesso gli atti al giudice *a quo* affinché ne valutasse la perdurante rilevanza a seguito dell'abrogazione della norma impugnata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 2000<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Conversione avvenuta con la l. 25 novembre 1974, n. 588; e fino all'abrogazione per effetto dell'art. 7, comma 3°, d.lgs. n. 248/1999.

<sup>8</sup> Va ricordato, difatti, che in base al d.m. 18 settembre 1974 ("Modificazioni del saggio di interesse sui buoni postali di risparmio") per i buoni a partire dal 1° ottobre 1974 «i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano le tabelle riportate a tergo dei buoni» (art. 1); si disponeva altresì che «nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi a tutto il 30 settembre 1974» (art. 3). L'ultima modifica dell'art. 173 interviene dunque su questa disposizione; cfr. DE POLI, *Buoni postali fruttiferi e letteralità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 138.

<sup>9</sup> Cfr. Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 47, in *Foro it., Rep.* 2001, voce *Posta*, n. 14; Corte cost., 7 novembre 2003, n. 333, in *Foro it., Rep.* 2004, voce *Posta*, nn. 4-5; la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2°, del richiamato decreto ministeriale – trattandosi di atto non avente forza di legge – e dell'art. 7, comma 3° del d.lgs. n.

È intervenuto poi il d.m. 16 giugno 1984<sup>10</sup> che ha definito, in chiave di tutela del cliente, le modalità attuative dello *ius variandi* spettante all'autorità pubblica, facendo sì che dal contesto letterale del titolo, pur emesso sotto il vigore di una previgente fissazione del tasso d'interesse, si potessero continuare a dedurre i profili economici del rapporto. La qualificazione giuridica dei BPF inizia così a delinearsi in quanto, stante la incredibilità del buono, l'indicazione sul titolo delle tabelle di rendimento assume valenza di mezzo di informazione e strumento di controllo della correttezza dell'esecuzione del debitore e non certo di garanzia dei terzi eventuali acquirenti del titolo<sup>11</sup>.

Deve richiamarsi, altresì, il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284<sup>12</sup>, che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione di numerose norme del d.P.R. n. 156/1973 e della relativa disciplina di esecuzione (tra cui proprio le norme relative ai BPF), precisando però che, per quanto riguarda i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, rimangono applicabili le norme anteriori<sup>13</sup>. Attuativo di tale regolamentazione è il d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000<sup>14</sup> il quale: fissa a 10 anni dalla scadenza del titolo il termine di prescrizione (art. 8); conferma l'abrogazione della disciplina previgente<sup>15</sup>, specificando che «i buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data in vigore del presente decreto, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni» continuano ad essere regolati dalla stessa;

248/1999 – per difetto di rilevanza – nella parte in cui disponendo l'abrogazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, stabilivano che i rapporti già esistenti al momento di detta abrogazione continuavano ad essere regolati dalla previgente normativa; cfr. PALMIERI, *Nota a Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 giugno 2007, n. 13979*, in *Foro it.*, 2692; DE POLI, *op cit.*, 140 s.

<sup>10</sup> Recante "Modificazioni dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio", e pubblicato in *G.U.* del 26 giugno 1984, n. 174.

<sup>11</sup> Così DE POLI, *op. cit.*, 139.

<sup>12</sup> Recante "Riordino della Cassa Depositi e Prestiti, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

<sup>13</sup> Cfr. art. 7, comma 3°; nel senso dell'ultrattività della regolamentazione di cui all'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 (in applicazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284), si sono espressi, tra gli altri, Collegio ABF di Roma, dec. n. 2664/2014, Collegio ABF di Napoli, dec. nn. 2782/2012, 39/2013 e 1806/2013.

<sup>14</sup> Recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni".

<sup>15</sup> L'art. 9 dispone che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, ai sensi dell'art. 7, co. 3, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del d.P.R. 1° giugno 1989 n. 256».

dichiara applicabile la disciplina in questione anche alle serie di BPF emesse prima della sua entrata in vigore (ossia al 27 dicembre 2000, data da cui decorre l'abrogazione delle disposizioni del "codice postale"), per le quali non fossero già spirati i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente (art. 10, comma 2°)<sup>16</sup>.

Ancora, con riguardo al percorso di assimilazione dell'attività di Poste a quella delle banche, il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144<sup>17</sup>, precisa che per risparmio postale si intende «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti» (art. 1)<sup>18</sup>, e che le attività di bancoposta comprendono la «raccolta del risparmio postale» (menzionata distintamente da quella fra il pubblico regolata all'art. 11, comma 1°, t.u.b.), e che a «Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti» (art. 2, comma 1°). Ciò premesso, si dispone che «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, comma 6).

Da ultimo, va ricordato che il d.l. 30 settembre 2003, n. 269<sup>19</sup> ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in società per azioni, disponendo altresì che ad essa si

<sup>16</sup> Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

<sup>17</sup> Recante "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta". Afferma la natura bancaria dell'attività di "bancoposta", già CALABRÒ, voce *Poste e telecomunicazioni*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1985, 2 ss.

<sup>18</sup> Così, il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"); sul quale v. anche ABI, *Circolare Serie Legale n. 22 del 4 giugno 2001* ("Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 - Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"). In chiave "storica" v. TONNI, *I servizi bancari dell'amministrazione postale italiana*, in questa *Rivista*, 1960, I, 525 ss.; TERAMO, *Diritto e legislazione postale e delle telecomunicazioni*, Roma, 1959, part. 401 ss. Sull'attività di bancoposta, in generale, v. CESARINI, COSTI, TUTINO (a cura di), *Bancoposta e mercati*, Bologna, 1999, *passim.*; in part. *ibid.*, COSTI, *Bancoposta e ordinamento del mercato finanziario*, 11 ss.; CONDEMI, *La regolamentazione delle attività di Poste italiane*, in *Mondo bancario*, 2002, 4, 65 ss.; VALENTINO, *Taglia il traguardo la rivisitazione dei servizi finanziari di bancoposta*, in *Dir. e prat. soc.*, 2001, 10, 27 ss.; ABI, *Circolare Serie Legale n. 13 del 26 maggio 2004* ("Istruzioni di vigilanza per le banche - Attività di "bancoposta").

<sup>19</sup> Convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.

applichino le disposizioni del Titolo V del t.u.b., previste per gli intermediari finanziari (art. 5). Al Ministro dell'economia è attribuita la determinazione, con propri decreti di natura non regolamentare, dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia dello Stato. Talché con il d.m. del 6 ottobre 2004, il Ministro ha dettato una regolamentazione dei BPF, invero qualificati come "prodotti finanziari" (cfr. art. 4, 1° comma), che di massima riproduce il sistema normativo già delineato dal codice postale, salva l'introduzione di norme speciali per i titoli dematerializzati<sup>20</sup>. Sempre in attuazione del d.l. n. 269/2003 è stato emanato il d.m. del Ministro dell'economia 5 dicembre 2003, che ha disposto il subentro del Ministero alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco (vale a dire tutti i BPF emessi dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001). È precisato infine che i rapporti trasferiti restano regolati dalle «disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento» (art. 3)<sup>21</sup>.

### **3. La natura dei buoni postali fruttiferi: titoli di credito o documenti di legittimazione?**

I tratti generali della disciplina dei buoni postali, così come appena delineati, consentono di escluderne, con sufficiente certezza, la natura di titoli di credito non essendo destinati in alcun modo circolazione. Pertanto, ad essi si può attribuire, secondo quanto disposto all'art. 2002 c.c., natura di documenti di legittimazione ossia funzionali soltanto a identificare l'avente diritto alla prestazione<sup>22</sup>. Ne deriva,

<sup>20</sup> Sul punto v. CARDARELLI, Il sistema di emissione di buoni postali fruttiferi dematerializzati, in *Dir. e prat. società*, 2001, 5, 19 ss.

<sup>21</sup> In argomento, si v. la puntuale ricostruzione effettuata dal Collegio di coordinamento ABF nelle decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

<sup>22</sup> Sull'applicabilità ai titoli impropri e documenti di legittimazione della disciplina dei titoli di credito v. COTTINO, *I titoli di credito*, in *Trattato di diritto comm.*, diretto da Cottino, VII, Padova, 2006, 238 ss., secondo il quale, poiché «il documento di legittimazione difetta del requisito dell'incorporazione e

inoltre, che non è possibile considerare i buoni quali titoli impropri, ossia come documenti emessi per consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione di cui all'art. 1889 c.c.<sup>23</sup>.

Per vero, la tesi che nega ai BPF natura e caratteri dei titoli di credito<sup>24</sup>, pur fondata su valide e condivisibili argomentazioni, risulta talora avversata in dottrina, sia pure con il temperamento dell'ammissione che comunque difettano ai buoni la caratteristica dell'*incorporazione* del diritto nel documento nonché, come accennato, il requisito della circolabilità<sup>25</sup>. È appena il caso di rammentare che sono qualificati come documenti di legittimazione, ad esempio, i biglietti ferroviari, gli scontrini dei bagagli, i biglietti dei musei, così come ipotesi più complesse, quali la polizza di assicurazione contro i danni<sup>26</sup>, e altresì la ricevuta rilasciata

---

perciò non è titolo di credito, si è spesso ritenuto che l'intera disciplina dei titoli di credito risultasse inapplicabile ai documenti di legittimazione»; vi sono però margini di applicazione della disciplina dei titoli di credito ai documenti di legittimazione, limitatamente alla possibilità di considerare il debitore che abbia adempiuto la prestazione rappresentata nel documento al suo portatore, liberato ai sensi dell'art. 1992, comma 2°, c.c. e non ex art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente).

<sup>23</sup> In tal senso, condivisibilmente, DE POLI, *op. cit.*, 139.

<sup>24</sup> Sugli aspetti relativi alle caratteristiche fondamentali dei titoli di credito, anche in relazione al rapporto con i titoli atipici e i documenti di legittimazione, si v., senza pretese di esaustività, MARTORANO, *Titoli di credito. Titoli non dematerializzati*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2002, XXXVIII, 1, *passim*; COTTINO, *op. cit.*, *passim*; SPADA, *Introduzione al diritto dei titoli di credito*, Torino, 1994 (2ª edizione); LIBONATI, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999; STAGNO D'ALCONTRES, *Tipicità e atipicità nei titoli di credito*, Milano, 1992, 13 ss.; ID., *Il titolo di credito. Ricostruzione di una disciplina*, Torino, 1999, *passim*; SPATAZZA, *La fattispecie tra tipicità e figure affini - I titoli rappresentativi di merci - L'assegno - Fede di deposito e nota di pegno*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino, 2006, VII, 192 ss. Sui profili relativi alla costituzione del vincolo tra le parti e alla sua efficacia nei confronti dei terzi, nonché sulla connessione tra rapporto fondamentale e rapporto cartolare, v. MARTORANO, *Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari*, Napoli, 1979, 46 ss.; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, Milano, 1977, 3 ss.; PARTESOTTI, *I titoli all'ordine*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da Schelsinger, diretto da Busnelli, 2013, *passim*; BRIOLINI, *I vincoli sui titoli di credito*, Torino, 2002, 161 ss. Mentre sull'acquisto del diritto cartolare, nonché sulle varie posizioni della dottrina in argomento, v. PELLIZZI, *Principi di diritto cartolare*, Bologna, 22 ss.; SANTONI, *Appunti di diritto cartolare*, Pescara, 1994, 22 ss.

<sup>25</sup> In argomento, v. *amplius* FALCONE, *Buoni postali fruttiferi*, *cit.*, 383; BUSCEMA, *op. cit.*, 707 ss., il quale definisce i buoni postali come titoli del debito pubblico con caratteristiche proprie ben definite «intesi a promuovere e ad incrementare l'afflusso dei risparmi allo Stato, in modo da costituire un debito a lungo termine, senza che tuttavia esso presenti gli inconvenienti di tale categoria per i creditori i quali, in qualunque momento avessero necessità, possono riscuotere subito l'importo del loro capitale e degli interessi senza formalità alcuna», e ne evidenzia inoltre la rimborsabilità "a vista".

<sup>26</sup> Su cui v., ad esempio, Cass., sentenza 19 aprile 1994, n. 3728, secondo cui, l'inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento

dall'agenzia ippica, quella del lotto e il biglietto della lotteria<sup>27</sup>.

Ebbene, esclusa la natura di titolo di credito del buono e l'esigenza di tutelarne la circolazione, perde di rilievo la disputa sulla cartolarità quale tratto caratterizzante il documento, fermo restando però che, pur potendo il soggetto emittente variare il tasso d'interesse originariamente promesso, al dato letterale non viene sottratta ogni significatività stante l'obbligo di annotare sul documento i termini della modifica. Su tale impostazione, concorda anche la Cassazione (in particolare, la sentenza delle sezioni unite di cui si dirà nel prosieguo) nel senso di ritenere che difettino nei buoni i caratteri della cartolarità, incorporazione e autonomia, tipici dei titoli di credito, e che dunque non vada loro applicato il sistema di tutele che l'ordinamento pone a difesa di questi ultimi<sup>28</sup>.

#### **4. La giurisprudenza di legittimità: la sentenza della Cassazione, prima sezione, 16 dicembre 2005, n. 27809**

Venendo ora agli interventi giurisprudenziali in materia, va detto che la discutibile prassi di alcuni uffici postali di offrire in sottoscrizione BPF soggetti a regimi di emissioni precedenti a quella in vigore ha fatto riscontrare (per molti contratti conclusi tra gli anni '80 e '90) una divergenza, in punto di rendimenti e termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni recate dal titolo e la disciplina ministeriale di emissione cui "appariva" riconducibile il BPF solo tramite

---

(ex art. 1264 c.c.) all'assicuratore. Tuttavia, il richiedente l'indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l'assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell'assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l'indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.

<sup>27</sup> Quest'ultimo ha la portata di documento atto a individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per l'altro, a legittimare quest'ultimo a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina. Nell'affermare il principio, la Cassazione, Sezione III, sentenza 14 gennaio 2002, n. 351, ha sottolineato che esso non è qualificabile tra i titoli di credito (ex art. 1992 c.c.) perché non dotata dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano i predetti titoli.

<sup>28</sup> Non può perciò applicarsi ai possessori dei buoni la fondamentale regola fissata dal primo comma dell'art. 1992 c.c., in base alla quale il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge; cfr. SACCHETTINI, *Le modifiche inserite con successivi decreti non possono danneggiare il consumatore*, in *Guida al Diritto, Il Sole 24 ore*, 7 luglio 2007, n. 27, 28.

l'indicazione della serie riportata sul documento.

A questo contenzioso, si è affiancato quello derivante dalla contestazione della mera difformità tra condizioni apposte sul titolo e rendimenti di fatto applicati a seguito dell'intervento (del tutto legittimo, come si vedrà, e dedotto in contratto) di uno specifico decreto ministeriale. Rispetto a questi due filoni giurisprudenziali, l'intervento delle sezioni unite del 2007 (v. il prossimo paragrafo) ha rappresentato una sorta di spartiacque, contribuendo a dipanare il nodo della prevalenza del profilo documentale in rapporto alla funzione e alla natura (negoziale) dei BPF.

Tanto premesso, veniamo ora al primo precedente di legittimità che per vero registra una decisione di segno opposto all'orientamento che poi sarebbe prevalso successivamente, grazie alla stessa Cassazione e, poi, nella giurisprudenza di merito e dell'ABF.

La prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 27809/2005<sup>29</sup>, conferma la decisione di merito con cui un sottoscrittore è stato condannato alla restituzione delle maggiori somme percepite in virtù del tenore letterale dei buoni. Sulla premessa che i buoni postali disciplinati (*pro tempore*) dal d.P.R. n. 156/1973 non sono titoli di credito, ma di mera legittimazione<sup>30</sup>, la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina prevista per i primi agli artt. 1992 e 1993 c.c. Più specificamente, ha affermato che tanto l'errore commesso dall'amministrazione postale nell'indicare sui titoli la sigla d'identificazione dei buoni e il corrispondente regime di rendimento, quanto il conseguente errore in cui la medesima fosse incorsa nel rimborsare i titoli applicando tassi di interesse diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, fossero idonei a legittimare i sottoscrittori di buona fede ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell'ente, per fatto del

<sup>29</sup> Anche in *Foro it., Rep.*, 2005, voce *Posta*, n. 12.

<sup>30</sup> Secondo la sentenza n. 27809/2005, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del testo unico, come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (convertito dalla legge 25 novembre 1974 n. 588); inoltre, il d.P.R. n. 156/1973 (c.d. Codice postale) risulta oggi abrogato dall'art. 7, comma 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, a mente del quale soltanto i rapporti ancora in corso possono risentire delle nuove disposizioni, mentre ai rapporti del tutto esauriti restano applicabili le disposizioni precedenti (in tal senso, cfr. altresì Corte cost., n. 233/2003).

dipendente<sup>31</sup>; in nessun caso, tuttavia, tali circostanze potevano valere a modificare il regime specifico dei buoni – che contemplava espressamente la possibilità di un'integrazione extratestuale del rapporto privatistico – né pertanto ad impedire l'azione di ripetizione dell'indebito da parte di Poste chiamata a corrispondere interessi superiori al dovuto<sup>32</sup>. L'aver negato la natura di titoli di credito dei BPF ha indotto la Corte a concludere che il dato letterale non fosse decisivo, dovendo prevalere la disciplina legale laddove questa fosse contrastante con il primo<sup>33</sup>.

Quando giunge in Cassazione – sempre dinanzi alla prima sezione civile – una controversia analoga, il collegio giudicante<sup>34</sup> decide di richiedere l'intervento delle sezioni unite al fine di prevenire il formarsi di orientamenti divergenti (dal momento che i prodromi di una eventuale distonia decisionale si erano già manifestati in sede di merito), ciò pur in assenza di un vero e proprio “contrasto” di giurisprudenza e, comunque, in termini di “particolare importanza” della questione ex art. 374, comma 2°, c.p.c. La soluzione del quesito di diritto sottoposto all'esame delle sezioni unite postulava, nella sostanza, l'esatta individuazione del regime giuridico dei buoni, emessi con caratteristiche tipiche, le cui scadenze e i cui saggi di interesse fossero rimasti invariati nel tempo e, in particolare, l'individuazione della disciplina applicabile nel caso di divergenza con riguardo tanto alla serie quanto alle condizioni prefissate in sede di decreto ministeriale di emissione, rispetto alle indicazioni materialmente apposte sul modulo sottoscritto dal risparmiatore e poi presentato per la riscossione<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> Sulla responsabilità contabile dei dipendenti delle poste che, in violazione delle disposizioni regolamentari vigenti, hanno rimborsato buoni postali fruttiferi a favore di non aventi diritto, v. Corte dei conti, sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 2 febbraio 2000, n. 11, in *Foro it., Rep.*, 2000, voce *Responsabilità contabile*, n. 435.

<sup>32</sup> Cfr. TRAVAGLINO, Regime giuridico dei buoni postali fruttiferi, in *Corriere del merito*, 2007, 11, 1281; PALMIERI, *op. cit.*, 2692.

<sup>33</sup> In tal senso, v. App. Cagliari, 18 maggio-20 luglio 2001 che ha accolto le ragioni di Poste con una decisione che, successivamente, è stata confermata proprio da Cass., n. 27809/2005.

<sup>34</sup> Con ordinanza del 20 aprile 2006, n. 9218 (inedita).

<sup>35</sup> Nella fattispecie si era verificato un duplice errore: era stato indicato nel documento un regime non conforme alla natura del titolo ed erano stati corrisposti interessi non dovuti in base alla normativa, seppur conformi a quanto risultante dal titolo; da qui, secondo la sezione prima, la correttezza dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata da Poste. In argomento, v. SACCHETTINI, *op. cit.*, 28; DE POLI, *op. cit.*, 137.

#### 4.1. Segue. La sentenza delle sezioni unite, 16 giugno 2007, n. 13979

Nella vicenda così giunta al vaglio delle sezioni unite, parte ricorrente ha ritenuto centrale l'aspetto della natura giuridica del buono postale sostenendo che la sua qualificazione come documento di legittimazione deve condurre necessariamente a corrispondere ai possessori il tasso di interesse nella misura fissata dal decreto ministeriale e non in quella riportata sul titolo, con conseguente fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebitato. Invece, la Cassazione, con la sentenza n. 13979/2007<sup>36</sup>, ha ridimensionato la significatività della natura giuridica del buono, ritenendo necessario privilegiare il contenuto dell'accordo concretamente realizzatosi tra le parti e valutato alla luce della disciplina ad esso applicabile. E, in effetti, muovendo dall'analisi della regolamentazione concreta della fattispecie, le sezioni unite si discostano del tutto dal precedente sopra esaminato, in punto di valutazione della vincolatività verso i sottoscrittori delle diciture riguardanti gli interessi apposte sui BPF, malgrado la loro non conformità alle condizioni fissate dal decreto ministeriale anteriore all'emissione degli stessi.

Dunque, le sezioni unite divergono dall'opzione interpretativa fatta propria dalla prima sezione (nella sentenza n. 27809/2005) e si collocano in quell'orientamento giurisprudenziale diretto a privilegiare soluzioni applicative "favorevoli" al soggetto "debole" del rapporto (in questo caso, il cliente sottoscrittore), nell'ambito della conflittualità tra soggetti portatori di interessi e situazioni potenzialmente in disequilibrio. In sostanza, le sezioni unite valorizzano – in un'ottica di tutela del risparmiatore e, *lato sensu*, del consumatore in generale – la

---

<sup>36</sup> In sintesi, nel caso deciso dalle sezioni unite, due risparmiatori, che hanno sottoscritto nel 1986 un buono postale fruttifero facente parte di una serie (la "AA") di previa emissione (avvenuta a partire dal 1° luglio 1984), chiedono la riscossione del capitale e degli interessi maturati, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del buono, ossia all'ottavo anno; l'ente Poste dapprima rimborsa il capitale e, a titolo di interessi, una somma pari a tre volte il capitale, esattamente come previsto nel documento; dopo di ciò però ne chiede la parziale restituzione sulla base di un decreto ministeriale, emesso antecedentemente alla sottoscrizione dei buoni, in forza del quale il risultato finanziario ottenuto dai due sottoscrittori avrebbe potuto realizzarsi solo dopo 9 anni e non 8. Emerge dalla sentenza che Poste non ha rispettato, in sede di sottoscrizione, le prescrizioni formali imposte dal decreto ministeriale, non correggendo le risultanze letterali del buono interessate dalla modifica (il numero di serie dei buoni ed il corrispondente regime degli interessi); e, al momento di rimborsare detti buoni, ha riconosciuto al possessore il tasso di interesse indicato nel documento e non quello previsto dalla normativa in vigore al momento della sottoscrizione.

natura *contrattuale* del rapporto tra emittente e sottoscrittore, affermando che “deve” esservi corrispondenza fra quanto indicato nel documento cartaceo consegnato all'investitore – indipendentemente dal suo *nomen iuris* – e le condizioni concretamente applicate<sup>37</sup>.

Le sezioni unite, dopo un approfondito *excursus* sulle vicende di Poste e sulla sua organizzazione e gestione in forma di impresa, rilevano – rispetto al *decisum* della prima sezione del 2005 – l'assenza di un adeguato approfondimento critico circa l'effettivo contenuto del rapporto tra investitore ed emittente, per affermare poi che la svalutazione del difforme tenore letterale (da quanto prescritto dal d.m. di riferimento), non rappresenta una circostanza decisiva per la soluzione della questione. Assodato che ai buoni non sono applicabili il principio dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, resta da stabilire su quali basi sia instaurato il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale e il sottoscrittore, nonché in quali termini vada individuato, sul piano funzionale, il contenuto effettivo del rapporto<sup>38</sup>.

L'inquadramento dei BPF al di fuori della categoria dei titoli di credito non consente, infatti, di disattendere completamente quanto risulta dal documento circa tipo e modalità dell'investimento, tanto più che già all'epoca (ossia prima della privatizzazione e dei vari mutamenti strutturali) l'ente Poste poneva in essere tali operazioni – sia pure a rilievo pubblicistico – alla stessa stregua di una banca. Certamente, il legislatore ha la possibilità di intervenire con un'eterointegrazione del rapporto, ma ciò non consente di elidere la rilevanza delle condizioni documentali laddove il d.m. di variazione risulti anteriore all'acquisto dei buoni, come nel caso di specie.

In altri termini, il vincolo negoziale tra emittente e sottoscrittore deve formarsi sulla base di quanto risulta dal testo dei buoni, con la conseguenza che il contrasto tra le condizioni di remunerazione apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale di emissione non può che essere risolto attribuendo prevalenza alle

<sup>37</sup> Cfr. DE POLI, *op. cit.*, 140.

<sup>38</sup> V., sul punto, le considerazioni del Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

prime. In aggiunta, quanto risulta dal documento costituisce, inoltre, il patrimonio informativo in base al quale il cliente valuta la convenienza dell'affare, non potendosi ritenere che questi sia obbligato a conoscere che le condizioni del finanziamento siano diverse rispetto a quelle prospettate nei titoli. Ragionare in tal modo significherebbe ammettere la liceità di un'informazione fuorviante a opera dell'intermediario, ciò in evidente dissonanza con il principio generale di tutela del risparmio<sup>39</sup>.

In definitiva, i due passaggi motivazionali fondamentali sono i seguenti: la ricostruzione della dinamica genetica del rapporto fra emittente e sottoscrittore consente di sostenere che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti può rilevare in chiave di responsabilità interna all'amministrazione, ma non inficia l'accordo intercorso tra le parti attribuendogli un contenuto divergente da quello "cartolare". In secondo luogo, la soluzione opposta a quella accolta pregiudicherebbe la *funzione economica* dei BPF come titoli di massa, destinati ad essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori; un'interpretazione diversa finirebbe anche per compromettere (o almeno indebolire notevolmente), come si è accennato, le esigenze di tutela del risparmio diffuso, riversando sul cliente le conseguenze di una scelta che ha invece determinato l'originaria valutazione di convenienza economica<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Cfr. SACCHETTINI, *op. cit.*, 28 s.; TRAVAGLINO, *op. cit.*, 1280 s. Sempre con riguardo ai buoni postali, l'esigenza di non fornire un quadro informativo distorto emerge anche, sotto altro profilo, dalla decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui è stato ritenuto ingannevole un opuscolo delle Poste relativo ai bpf a termine, che ometteva di indicare la riduzione di € 0,50 di punto del tasso lordo vigente applicata in caso di riscossione anticipata non essendo possibile demandare al momento della sottoscrizione – quando il consumatore si è già determinato ad utilizzare tale tipologia di investimento – un'informazione di innegabile rilevanza nel processo di scelta; cfr. Provv. 4 settembre 1997, n. 5291, in *Boll.*, 22 settembre 1997, n. 36, 23 ss.; e anche in *Foro it., Rep.*, 2000, voce *Concorrenza (disciplina)*, n. 397; in argomento, v. PALMIERI *op. cit.*, 2692 s.

<sup>40</sup> A commento della sentenza delle sezioni unite v., *amplius*, TRAVAGLINO, *op. cit.*, 1281 s.; PALMIERI, *op. cit.*, *passim*.

## 5. Gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di buoni postali fruttiferi

Come si accennava all'inizio, oltre alla giurisprudenza ordinaria, anche l'ABF (le cui prime decisioni risalgono al 2011) si è occupato diffusamente della materia dei buoni postali, seppure con qualche elemento di "disarmonia" tra le decisioni dei Collegi territoriali che ha condotto all'intervento del Collegio di coordinamento.

Nel trattare le controversie sottoposte al loro esame, anche i Collegi dell'ABF hanno optato, quasi prevalentemente, per una linea favorevole al consumatore, seguendo la traccia interpretativa indicata dalle sezioni unite, secondo la quale, nei rapporti esterni, vale ciò che è chiaramente percepibile e quindi maggiormente idoneo a formare il consenso del sottoscrittore; viene ribadito, in altri termini, che il tenore letterale del titolo rappresenta il nucleo informativo sulla cui base il cliente valuta la convenienza dell'affare e legittimamente confida che quella sia la regolazione del rapporto<sup>41</sup>.

Indicativo di questo orientamento è quanto affermato, ad esempio, dal Collegio di Roma<sup>42</sup>, secondo cui il timbro apposto sul buono chiaramente ingenera nel titolare l'affidamento in merito alla data di rimborso dello stesso<sup>43</sup>; pertanto, va ritenuta prevalente, almeno sul piano negoziale, l'annotazione sul titolo che stabilisce la decorrenza del rimborso quale indicata sul documento, non potendosi peraltro ritenere possibile una diversa interpretazione e, quindi, una difforme decorrenza del periodo prescrizione<sup>44</sup>.

Nonostante l'acquisita univocità di orientamenti della giurisprudenza di

<sup>41</sup> Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

<sup>42</sup> Nella decisione n. 1572/2013; in senso conforme v. anche le decisioni, sempre del Collegio di Roma, nn. 1394/2012 e 1846/2011.

<sup>43</sup> Una volta triplicato nel suo ammontare, e cioè dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza dell'undicesimo anno, data alla quale è connessa altresì la decorrenza del termine decennale di prescrizione.

<sup>44</sup> Il Collegio di Roma difatti, in coerenza con i principi cui si ispira la citata sentenza delle sezioni unite, «ritenendo prevalenti le condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo e valutando come prioritaria la tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del documento, decide di accogliere il ricorso, accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione del BPF secondo le condizioni riportate sul verso del titolo stesso»; sul punto, v. anche Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

legittimità, si è pronunciato, invece, in senso difforme il Collegio di Milano<sup>45</sup>, laddove, in un caso del tutto analogo, ha dichiarato improcedibile il ricorso sul presupposto che il diritto di credito vantato da parte ricorrente, sulla base del titolo in suo possesso, si fosse prescritto e, nel contempo, che il diritto risarcitorio discendente dall'inganno subito in ragione della errata confezione del titolo stesso, non potesse essere conosciuto dall'ABF *ratione temporis*, in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2007<sup>46</sup>. Medesima soluzione il Collegio di Milano<sup>47</sup> ha adottato in altre pronunce, aggiungendo che l'efficacia della scadenza del termine prescrizione non è scalfita dalla mancata informazione da parte degli uffici dell'intermediario, poiché «i termini di validità del titolo sono ben stampati sul medesimo ed, inoltre, trattandosi di disciplina dettata da norme regolamentari non è previsto, né è ipotizzabile, un ulteriore obbligo di avvertimento individuale». Infine, sempre lo stesso Collegio<sup>48</sup> ha dichiarato di condividere l'insegnamento delle sezioni unite del 2007, ma di ritenere limitata la portata al caso in cui (nella vigenza della disciplina dettata dal t.u. del 1973) le indicazioni circa il regime degli interessi apposte sui buoni consegnati ai sottoscrittori fossero, sul punto, difformi dalle determinazioni contenute in decreti ministeriali precedenti alla loro emanazione, ribadendo essere invece controverse

<sup>45</sup> Cfr. decisione n. 2157/2013, nella quale si afferma che: il titolo «riporta sul retro una stampigliatura che l'ha indotta a ritenere che la durata di esso fosse di anni 20 e non di anni 11 come in effetti era, data la disciplina impressa al titolo stesso dal d.m. Tesoro 23 luglio 1987, che ha istituito l'emissione della serie AD [...] la bizzarra stampigliatura apposta sul retro del titolo non può valere a superare la prescrizione del diritto nascente dal titolo, sia perché nella sua formulazione letterale la scritta stampigliata non incide sul termine di efficacia del titolo stesso, sia perché rimarrebbe ben dubbio che nella intricata relazione tra fonti cartolari e fonti normative che disciplinano la specifica tipologia del titolo in questione, si possa dare rilievo al dato cartolare in contrasto con quello normativo per quanto riguarda la durata dell'efficacia del titolo stesso. [...] il retro del titolo è venuto ad assumere una forma che veicola informazioni contraddittorie e fortemente fuorvianti. Tale fuorviante informazione può ben costituire la fonte, extracartolare, di una obbligazione risarcitoria, ma si deve riconoscere che la condotta fuorviante si colloca necessariamente nel momento della compilazione del buono e quindi soggiace alla particolare limitazione che riguarda operazioni e condotte conoscibili da parte dell'ABF. La ricorrente potrà certo far valere l'errata informazione di cui è stata vittima in altra sede, ma l'ABF non può conoscere questioni la cui genesi si rapporti ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 (ora 1° gennaio 2009)».

<sup>46</sup> Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

<sup>47</sup> V. ad esempio la decisione n. 1110/2013.

<sup>48</sup> Nella decisione n. 4084/2013.

sia la soluzione nel caso in cui le condizioni di emissione fossero variate con decreti ministeriali successivi al rilascio dei titoli, sia soprattutto «la disciplina applicabile in riferimento al termine prescrizione» che (singolarmente, secondo l'ABF) non farebbe «parte degli aspetti cartolari del rapporto»<sup>49</sup>.

In ragione di questa parziale difformità decisionale, è intervenuto il Collegio di coordinamento ABF con due decisioni le quali si conformano, sostanzialmente, alla sentenza delle sezioni unite del 2007, fatto salvo un approccio critico in punto di qualificazione dei BPF come meri documenti di legittimazione. Il Collegio di coordinamento afferma, infatti, che tale inquadramento dei buoni pare poco conferente con la menzionata disciplina, oltre che con la loro funzione di strumento di raccolta del risparmio di massa. Ne discende, infatti, che i buoni potrebbero assolvere alla sola funzione di identificazione dell'avente diritto ai fini della c.d. legittimazione passiva "minore"<sup>50</sup>, mentre non investirebbero il possessore-intestatario della legittimazione (attiva) a pretendere la prestazione indicata nel titolo senza che il debitore possa opporre motivati rifiuti – ex art. 1992, 1° comma, c.c. – a meno di condividere l'opinione dottrinale secondo cui tale ultima disposizione sarebbe applicabile analogicamente quantomeno alla sottocategoria dei "titoli di legittimazione" (in cui rientrerebbero i BPF).

Nondimeno, la qualifica di titolo di credito si scontra soprattutto con il difetto del requisito della destinazione alla circolazione *inter vivos*. Del pari incerta sembra anche l'equiparazione ai titoli del debito pubblico, alternativamente prospettata sulla base delle costanti storiche della regolamentazione pubblicistica e della dipendenza dell'emittente dall'organizzazione statale, la quale condurrebbe all'inquadramento dei BPF nell'ambito del disposto dell'art. 2001, comma 2°, c.c. (in luogo di quello dell'art. 2002), e conseguentemente all'applicabilità degli artt. 1992 ss. c.c., laddove non derogati da leggi speciali.

Peraltro, mancando la destinazione alla circolazione, è opinione prevalente che non sorga un diritto *ex chartula* distinto da quello derivato dal rapporto causale,

<sup>49</sup> Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

<sup>50</sup> Per la quale il debitore che abbia pagato in buona fede a chi ne appariva possessore è liberato ex art. 1189, e non può nemmeno avvalersi della più favorevole regola di cui all'art. 1992, cpv., c.c.

nonché atto ad avere vita autonoma (a seconda del grado di astrazione): la dichiarazione cartolare non viene insomma a distinguersi dal profilo negoziale, ma quest'ultimo ha pur sempre un contenuto vincolante a prescindere dalla controversa applicabilità dell'art. 1992, 1° comma, c.c., ai BPF. Ben si comprende quindi come nel 2007 le sezioni unite, pur condividendo di massima l'inquadramento dei BPF come documenti di legittimazione, abbiano ritenuto di non considerare "decisivo" il tema della loro collocazione sistematica nell'ambito degli istituti di cui al Titolo V del Libro IV c.c., risolvendo il problema della divergenza *ab origine* fra le indicazioni offerte dal titolo e quelle emergenti dalla (antecedente) regolamentazione pubblicistica, principalmente mediante il ricorso ai principi del diritto dei contratti<sup>51</sup>.

Il rapporto causale sottostante non ha, tuttavia, solo fonte privatistica, potendo la sua disciplina essere integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia il decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato (all'epoca dell'emissione dei titoli *de quibus* il menzionato d.P.R. n. 156/1973).

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo – invero espressamente enunciata dalle sezioni unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti – è stata suffragata dai giudici di legittimità secondo i quali, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione; si deve invece escludere che le condizioni a cui «l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». In sostanza, l'eterointegrazione dei contenuti (ex art. 1339 c.c.) così come degli effetti

---

<sup>51</sup> Il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del buono può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo, ad avviso del Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

contrattuali (art. 1374 c.c.)<sup>52</sup>, troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il dato percepibile esteriormente con riguardo ad un elemento essenziale del contratto su cui si è formato il consenso della controparte.

Invero, secondo il Collegio di coordinamento, la dottrina e la giurisprudenza in tema di eterointegrazione del contratto – in specie ex art. 1339 c.c. – ammettono che il precetto *externus* possa prevalere sulla volontà delle parti anche se antecedente alla conclusione del contratto e relativo a un elemento essenziale, così come ammettono che tale fonte possa essere rappresentata da un provvedimento di natura amministrativa, se emesso sulla base di una legge dello Stato. In questo caso, tuttavia, difetta la natura di norma imperativa della fonte limitatrice dell'autonomia privata, posta a presidio di un interesse generale prevalente su quello dei contraenti oppure a tutela della parte più debole. Non pare, infatti, potersi attribuire carattere inderogabile – a salvaguardia di un interesse superiore e diverso da quello ordinario di una parte contrattuale che svolga raccolta del risparmio in concorrenza con altri emittenti – ai precetti di un decreto ministeriale<sup>53</sup>. Questi potevano dirsi vincolanti nei rapporti interni all'organizzazione preposta all'emissione dei BPF (ai cui vertici si poneva, come si è visto, proprio il Ministro del tesoro), ma di certo non cogenti nei rapporti esterni.

Come osservano le sezioni unite, la *promissio* ingenera un affidamento che merita tutela quanto meno con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla S.C. – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso,

---

<sup>52</sup> Sul tema dell'eterointegrazione del contratto, si v., nella vasta letteratura in argomento, GABRIELLI, *Norme imperative ed integrazione del contratto*, in *Contr. e impr.*, 1993, 499 ss.; CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, Milano, 1971; NANNA, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, Padova, 2010, 2 ss.

<sup>53</sup> Nel caso di specie il d.m. Tesoro del 23 luglio 1987, n. 729700.

parimenti incidente sulla decisione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo<sup>54</sup>. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità “interna” dei funzionari postali – le indicazioni cartolari apposte sui singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all’ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall’aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore<sup>55</sup>.

## 6. Osservazioni conclusive

Gli orientamenti giurisprudenziali fin qui esaminati confermano il superamento di un’impostazione dogmatica che, negando la qualifica di titolo di credito ai BPF, precluderebbe al sottoscrittore di avvalersi delle condizioni cartolari, salvo lasciargli la soluzione, per vero problematica, di un’azione risarcitoria.

In particolare, quanto affermato nella sentenza della Cassazione n. 13979/2007 (cui si è conformata la giurisprudenza di merito successiva)<sup>56</sup> consente di estendere il principio della tutela dell’affidamento del risparmiatore in via analogica ad altre ipotesi concrete. In sostanza, si ammette implicitamente l’applicabilità al caso di specie del principio che impone al compratore l’obbligo di massima diligenza nell’acquisto della cosa, con specifico riferimento all’obbligo negoziale di conformarsi ai decreti ministeriali *successivi* alla sottoscrizione del

<sup>54</sup> Su questi aspetti e, in particolare, con riguardo alla prescrizione del buono in relazione alle condizioni riportate sullo stesso v., *ex multis*, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 3557/2015, secondo cui: «Al riguardo, come ha già avuto modo di chiarire lo stesso Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 5674/2013), il criterio della prevalenza delle indicazioni letterali su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza potrebbe estendersi anche all’ipotesi in cui “la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall’aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore”, condizione che non sembrerebbe rinvenibile nel caso, come quello in esame, in cui l’asserita illeggibilità delle stampigliature sul retro dei buoni non lascia comunque adito a dubbi circa l’appartenenza degli stessi alla serie AD (in termini, cfr. dec. nn. 3887/2014; 5708/2013)».

<sup>55</sup> Cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisioni n. 5675/2013 e n. 5676/2013.

<sup>56</sup> V. tra le altre, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10/11/2014 (inedita).

buono. Viene comunque posto un limite funzionale allo spettro operativo dello *ius variandi* "esterno" (ossia pubblicitario) delle condizioni originariamente concordate, allorché la normativa in vigore venga disattesa dal collocatore con l'indicazione cartolare di rendimenti diversi e più vantaggiosi per il cliente, per di più quando il medesimo offerente si sia altresì conformato al dato documentale corrispondendo quanto indicato.

Conclusione, questa, fondata sull'asserita preponderanza del rapporto contrattuale rispetto a valutazioni legate alla sola natura di documento di legittimazione dei buoni e che mette in risalto, altresì, una delle implicazioni essenziali dell'orientamento giurisprudenziale qui considerato, ossia la tutela dell'*affidamento* del cliente (o del consumatore) attraverso il mantenimento di corretti equilibri sinallagmatici. D'altronde, in termini di assimilazione funzionale dell'attività di Poste a quella di altri intermediari, già la Corte costituzionale<sup>57</sup> aveva colto la sostanziale omogeneità di alcune operazioni di Poste con analoghi servizi resi dalle banche, affermandone conseguentemente la parità di trattamento, a fini risarcitori, in caso d'inadempienza<sup>58</sup>. Ne consegue che, anche la linea interpretativa che propende per l'osservanza di quanto scritto sul documento e per la salvaguardia delle conseguenti aspettative del risparmiatore, si inserisce nella ormai diffusa tendenza regolamentare (e giudiziale) diretta a tutelare la parte c.d. "debole" del rapporto contrattuale<sup>59</sup>.

Con riguardo poi alla valenza del dato letterale si può affermare che i BPF siano comunque caratterizzati da una forma di letteralità che, per distinguerla da quella propria dei titoli di credito, parte della dottrina ha definito "attenuata" o

<sup>57</sup> Con la sentenza 30 dicembre 1997 n. 463.

<sup>58</sup> In realtà, l'equiparazione con l'attività bancaria è ricavabile già dalla lettura dell'elencazione recata dall'art. 100 del d.P.R. n. 156/1973, stante l'inclusione (*sub e*) fra gli altri servizi offerti sotto l'indicazione bancoposta anche dei buoni postali fruttiferi.

<sup>59</sup> Si rammenta che il diritto a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità è stato disciplinato già dalla legge 10 aprile 1991 n. 126 ("Norme per l'informazione del consumatore") di cui al regolamento di attuazione recato dal d.m. 8. febbraio 1997 n. 101, oltreché dal d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 per la materia della pubblicità ingannevole (d.P.R. 10 ottobre 1996 n. 627, pubblicato su *Guida al Diritto* n. 1/1997); la trasparenza dell'informazione ha poi un peso considerevole anche nel codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206); cfr. SACCHETTINI, *op. cit.*, 29.

“condizionata”. La disciplina dei BPF sopra esaminata, infatti, assegna un valore al profilo cartolare che non è intaccato dalla richiamata possibilità di *ius variandi* pubblicistico delle condizioni, in quanto la vigenza del tasso di interesse promesso è condizionata dall’attribuzione all’emittente del diritto di variazione; mentre il concreto esercizio di tale diritto dovrebbe passare attraverso una correzione del dato letterale, ripristinandone così la centralità.

Riportando, invece, la riflessione sulla natura contrattuale dell’operazione, se ne ricava che il dato letterale si presenta come una manifestazione della prova, inequivoca, di un’intesa avente un determinato contenuto, motivo per cui la concreta esecuzione del rapporto rafforza – quale comportamento posteriore alla conclusione del contratto – il valore delle indicazioni provenienti dal titolo<sup>60</sup>.

Per altro verso, ad avvalorare le conclusioni raggiunte, va detto che la soluzione adottata nella giurisprudenza di legittimità sembra configurarsi come un’implicita applicazione del principio dell’*apparentia iuris*<sup>61</sup>. È noto come sia la dottrina quanto la giurisprudenza di legittimità<sup>62</sup> tendano a riconoscere a questo principio valenza di regola generale dell’ordinamento giuriscivilistico<sup>63</sup>. Si ritiene dunque ipotizzabile, pur in assenza di riferimenti espressi, il ricorso ad una sorta di *analogia iuris* al fine di superare il rilievo ostativo che la questione di diritto esaminata afferisca non solo agli aspetti morfologici della fattispecie negoziale, quanto anche alla sua concreta disciplina effettuale<sup>64</sup>. L’intreccio di questi elementi di valutazione

<sup>60</sup> Cfr. DE POLI, *op. cit.*, 140.

<sup>61</sup> Principio funzionale ad individuare, come è noto, fattispecie nelle quali una situazione di fatto non corrispondente al regime giuridico sia, purtuttavia, in presenza di determinate circostanze, destinata a produrre i medesimi effetti giuridici di quel regime; in argomento, senza pretese di esaustività, v. BESSONE, DI PAOLO, *Apparenza*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, 1 ss.; per più ampi ragguagli sull’istituto, D’AMELIO, *Apparenza del diritto*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1937, 550 ss.; FALZEA, *Apparenza del diritto*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 682 ss.; SACCO, *Apparenza*, in *Dig. disc. priv.*, I, Torino, 1987, 353 ss.; TRAVAGLINO, *op. cit.*, 1281.

<sup>62</sup> Per tutte, v. Cass., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15743; Cass., sez. III, 23 luglio 2004, n. 13829; Cass., Sez III, 14 luglio 2004, n. 13084; Cass., sez. III, 10 gennaio 2003, n. 204.

<sup>63</sup> A titolo esemplificativo si v. gli artt. 534, 1159, 1189, 1729, 1835 c.c.

<sup>64</sup> Diversamente da quanto si verifica nelle applicazioni giurisprudenziali del principio, molto diffuse, ad esempio, in tema di rappresentanza senza poteri; con specifico riguardo al caso dei bpf, v. TRAVAGLINO (nt. 17), 1281 s.; in generale, sul punto v., *ex multis*, PUGLIATTI, *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965, *passim*; D’AVANZO, voce *Rappresentanza (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1967, 800 ss.; BONELLI, *Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell’imprenditore*, Milano, 1978, *passim*; DENOVA, *La rappresentanza*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, X, t. 2, Torino, 1982, *passim*; BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 1998,

nell'analisi concreta delle fattispecie da parte dei giudici, consente di confermare, infatti, che l'opzione di favore per la posizione soggettiva del risparmiatore – che legittimamente confida nelle condizioni propostegli all'atto della sottoscrizione del contratto – sia essenzialmente preordinata a tutelarne l'affidamento nell'ambito di un rapporto negoziale potenzialmente "sbilanciato" in favore della controparte.

---

72 ss.; DELLE MONACHE, *La contemplatio domini. Contributo alla teoria della rappresentanza*, Milano, 2001, *passim*.